

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE FORM ART

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle normative vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, l'associazione "Form-Art Associazione di Promozione sociale, Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Form-Art APS ETS", con il presente statuto si regola nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, ed in particolare degli artt. 35 ss., e per tal ragione integra la propria denominazione con le indicazioni suddette.

L'utilizzo delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Pescara, Via Milano n.10, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere individuate sedi secondarie per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione in particolare persegue le seguenti attività di interesse generale, come specificate nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; e a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'ambito delle stesse, ha le seguenti finalità:

- Contribuire allo sviluppo delle attività culturali, musicali, teatrali, artistiche e di quelle ad esse collegate
- Promuovere il patrimonio culturale del territorio in cui opera
- Favorire gli scambi culturali tra gruppi, solisti, istituzioni musicali, teatrali, artistiche ecc., operanti sul territorio nazionale e all'estero, anche attraverso iniziative turistiche.

Questi obiettivi, saranno perseguiti, anche tramite affiliazioni ad Associazioni culturali a livello nazionale o estero, mediante le seguenti aree di intervento:

☐ formativa-educativa: attivazione d'iniziative didattiche e corsi di aggiornamento per i soci e per terzi, seminari, stage, laboratori, corsi teorici e pratici miranti sia alla formazione professionale e al perfezionamento del musicista, dell'artista, dell'attore, dell'animatore e operatore culturale, sia alla diffusione della cultura e della pratica artistica a livello anche amatoriale;

☐ di promozione artistico-culturale: promuovere le attività musicali, teatrali, artistiche in genere mediante l'organizzazione di festival, stagioni concertistiche ecc. le attività di ricerche pedagogica, storica, musicologica ecc., mediante indagini sul vissuto culturale italiano e Abruzzese in particolare, e la diffusione dei materiali raccolti mediante pubblicazioni, convegni ecc.;

☐ di consulenza artistico-culturale: prestazioni di servizi (organizzazione, direzione artistica, banca dati, ecc.), a favore di Enti pubblici e privati promotori di eventi culturali.

☐ di organizzazione di viaggi e visite guidate sia in Italia che all'estero per la partecipazione a iniziative artistico-culturali.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.11767.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione

o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In base alle vigenti normative in materia di privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal direttivo.

- **Sostenitori:** sono coloro che non intendono aderire come soci all'associazione e partecipare attivamente alla vita associativa, né assumerne gli obblighi e i diritti, ma unicamente sostenere l'associazione con un contributo libero economico. Essi ricevono una particolare tessera loro destinata e non assumono la qualità di socio. I sostenitori conferiscono i dati personali e mantengono il diritto ad essere avvertiti circa le attività dell'associazione.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto (se maggiorenni);
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a cooperare con la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, fermo restando quanto previsto all'art. 3.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Le dimissioni devono essere date per iscritto all'Organo di Amministrazione ed hanno effetto immediato.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono: - L'Assemblea dei soci; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente e, se previsto dall'Assemblea nei casi indicati dalla legge o per facoltativa volontà, l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e sono elettive. L'organizzazione interna dell'associazione è ispirata al principio di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Deve essere convocata dal Presidente quando la richiede almeno un decimo dei soci. Può essere convocata dal Presidente, quando se ne ravvisi la necessità. E' comunque convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto-bilancio consuntivo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve essere fatta in ogni caso mediante: avviso scritto da affiggere sulla bacheca della sede sociale e contestualmente invio di lettera semplice o fax o email o altro messaggio telematico agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I voti sono espressi in modo palese salvo quando l'Assemblea decida il voto segreto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta munita di fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) DER delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per le delibere sub b) è necessario il voto favorevole di 3/4 dei soci;

per le delibere sub a) e c) è necessaria la presenza di 2/3 dei soci e la decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, ivi incluso il Presidente. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Ha il compito di:

- Eleggere tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, e il segretario-tesoriere;
- Determinare la quota associativa annuale
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e sottoponendole poi all'approvazione dell'assemblea;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- stabilire gli eventuali contributi straordinari;
- attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere eventualmente personale dipendente;
- di stabilire o trasferire la sede legale dell'associazione entro lo stesso comune (in difetto provvede l'Assemblea con modifica statutaria) nonché eventuali sedi operative.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In difetto deve essere convocata senza ritardo l'assemblea per la elezione del consigliere o dei consiglieri mancanti.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito scritto del Presidente spedito a tutti i consiglieri o consegnato a mano e comunque affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri (se il consiglio è formato fino a cinque membri) e tre membri del consiglio stesso (qualora il consiglio sia composto di più di cinque membri).

Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'adunanza può svolgersi anche con collegamenti audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 11 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula i contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo consiglio direttivo utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Il segretario svolge anche le funzioni di tesoriere tenendo la cassa e la contabilità dell'associazione.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne ricorra la necessità.

I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dal consiglio direttivo che ne determina l'ammontare.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione sono:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e previste e consentite come tali dalla legge vigente.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche che lo prevedano, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nel codice civile, nel D. Lgs. 117/2017 e nelle leggi vigenti in materia.

